

ASST Melegnano e della Martesana  
Via Pandina 1, cap. 20070 VIZZOLO PREDABISSI (MI)  
C.F./P. IVA 09320650964

**CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL' AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE TRAKCARE**

**CIG 8393410D09**

**TRA:**

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Melegnano, con sede legale in Vizzolo Predabissi (MI), Via Pandina n. 1, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 09320650964, nella persona del Direttore Generale Dott. Francesco Laurelli nato a Milano il 22 febbraio 1966, Rappresentante Legale pro tempore e residente per la carica presso la sede dell'ASST Melegnano e della Martesana (di seguito "ASST")

e

l'operatore economico InterSystems Italia S.r.l. (MI), Via Giovanni Spadolini, n. 5, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 04277180966, di seguito anche denominato, "Operatore economico", o "Appaltatore", in persona del Legale Rappresentate, Dr. John Richard Macheras, nato a Boston il giorno 30/11/1958, domiciliato per la sua carica presso la sede della Società che rappresenta; in seguito definite, congiuntamente, le "Parti"

**PREMESSO CHE:**

- il software applicativo clinico "TrakCare" è attualmente in uso e diffuso in tutti i presidi della ASST e integrato con altri moduli e programmi informatici sanitari aziendali per la gestione clinico-amministrativa dei pazienti;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 793 del 04/08/2020 si è provveduto all'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione del software TrakCare, in uso presso l'ASST di Melegnano e della Martesana alla Società InterSystem Italia Srl di Milano per il periodo a decorrere dal 01/08/2020 e fino al 31/07/2023 (contratto repertorio n. 2051 in data 16/03/2021);
- con deliberazione n. 1106 del 05/11/2020 l'ASST Melegnano e della Martesana ha disposto l'affidamento della fornitura dell'aggiornamento del software TrakCare, per un importo complessivo di € 189.900,00 Iva 22% esclusa, pari ad € 231.678,00 Iva 22% inclusa, necessario alla ASST per non interrompere e per migliorare i servizi collegati all'uso del software;



- a fondamento del presente contratto stanno i documenti tecnico amministrativi che formano parte integrante e sostanziale del contratto stesso, quantunque al medesimo materialmente non allegati, documenti tutti che l'operatore economico dichiara comunque di ben conoscere e di accettare integralmente di cui alla sopracitata deliberazione n. 1106 del 05/11/2020;
- il presente rapporto contrattuale è disciplinato secondo le modalità e le disposizioni di cui agli atti della procedura n. 127638096 pubblicata sulla Piattaforma Telematica di Regione Lombardia (Sintel), nonché ai relativi allegati, tutti parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati.

#### **LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

##### **1. OGGETTO DEL CONTRATTO**

L'Appaltatore si obbliga a fornire all'ASST Melegnano e della Martesana l'aggiornamento tecnologico del software TrakCare, così come riportato nei documenti di gara, a cui si fa espresso rinvio e, in particolare, nel progetto tecnico e nell'offerta economica sottoscritta in data 02/09/2020.

##### **2. CONDIZIONI GENERALI**

La fornitura oggetto del presente contratto sarà eseguita nel rispetto delle condizioni ivi previste e di quelle delineate in tutti gli atti di gara a cui si fa espresso e integrale rinvio che l'operatore economico contraente dichiara di ben conoscere e accettare integralmente.

In caso di non corrispondenza tra quanto disciplinato dal presente contratto e quanto previsto dai documenti di gara si applicheranno le disposizioni contenute nel presente contratto.

##### **3. CORRISPETTIVI**

L'ASST Melegnano e della Martesana corrisponderà all'operatore economico contraente l'importo nell'offerta prodotta in sede di procedura in data 02/09/2020 pari a € 189.900,00 Iva 22% esclusa secondo le modalità espressamente previste all'articolo 7 - Fatturazione e pagamenti.

Il corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per ogni attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto secondo quanto specificato nella documentazione di gara.

#### **4. CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia della completa e perfetta esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, la società, secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016, costituisce cauzione definitiva pari ad euro 9.495,00, di importo ridotto del 50% in considerazione del possesso delle certificazioni ISO9001:2015, attraverso il deposito della garanzia fideiussoria di corrispondente importo, rilasciata da ITAS MUTUA, polizza n. M14441834, a cui si fa espresso rinvio.

La garanzia fideiussoria resta vincolata secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.

#### **5. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E IL DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Anna Maria Stefania Stigliano, Direttore dell'U.O.C. Gestione Acquisti, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., mentre il Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) è il Sig. Marco Felisi, in servizio presso la UOS Gestione Operativa e sistemi informativi della ASST Melegnano e della Martesana, ai sensi dell'art. 111 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **6. SISTEMA DEI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'esecuzione del contratto sarà verificata e controllata dalle strutture aziendali secondo le modalità ritenute più opportune, al fine di verificare il livello quali/quantitativo ed il puntuale adempimento delle prestazioni oggetto di obbligazione contrattuale.

In qualsiasi momento del periodo di vigenza del contratto, l'Azienda attraverso il DEC, e/o suoi delegati o qualsiasi altra professionalità avente titolo, provvederà ad effettuare sopralluoghi di verifica e accertamento.

Il contraente si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla ASST, per quanto di propria competenza.

Il contraente si obbliga, infine, a comunicare alla ASST ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto di contratto.

#### **7. FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

L'Appaltatore provvederà ad emettere fatture a fronte dell'esecuzione della prestazione, a

seguito di emissione di apposti ordinativi da parte dell'U.O.C. competente, come di seguito indicato:

- 30% (trenta per cento) a seguito del collaudo in test;
- 70% (settanta per cento) a seguito del collaudo definitivo.

La società aggiudicataria provvederà ad emettere, secondo quanto disposto dal Decreto Legge n. 66/2014, le fatture riferite agli ordinativi d'acquisto emessi dall'ASST con riferimento al servizio oggetto della presente procedura di gara, regolarmente eseguita, esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità sotto riportate.

Il pagamento della fattura è subordinato a:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura) (NSO)
2. Data e Numero del DDT (associato a ciascuna riga fattura)
3. Codice di Identificazione della Gara (CIG)
4. Conto corrente dedicato alla tracciabilità dei flussi finanziari,
5. Codice Univoco Ufficio di cui all'art. 3, comma 1 del D.M. n. 55/2013 che sarà tempestivamente comunicato all'aggiudicatario.
6. Totale documento
7. Codice fiscale del cedente
8. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Il termine per il pagamento della fattura è fissato in giorni 60 naturali e consecutivi dalla data di accettazione della fattura che deve essere trasmessa attraverso la piattaforma on-line - Sistema di Interscambio - in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n.55 del 3/4/2013 e s'intende rispettato con l'emissione del mandato di pagamento. Nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'ASST trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Il saggio degli interessi moratori formerà oggetto di accordo fra le parti in modo da definirlo nella misura pari all'interesse legale vigente (art. 1248 del Codice Civile). In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si darà applicazione all'art. 5 del citato D.Lgs n. 231/2002.

Il termine per i pagamenti è sospeso qualora l'Azienda provveda a formalizzare in maniera motivata all'impresa, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stesso, od in altro maggior termine pattuito, contestazioni riferite all'oggetto del contratto ovvero all'importo addebitato o alla irregolarità fiscale del documento contabile. A seguito della

contestazione di cui sopra, l'impresa, entro un termine di 5 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione stessa, dovrà formalizzare controdeduzioni sulle quali l'ASST si impegna ad assumere definitive determinazioni entro i successivi 5 giorni.

Le fatture elettroniche indirizzate all'ASST Melegnano e della Martesana devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it).

Denominazione Ente:	ASST Melegnano e della Martesana
Codice iPA	asstmm
Codice Univoco Ufficio	UFTAVP
Nome dell'Ufficio	<i>Uff_eFatturaPA</i>
Cod. fisc. del servizio di F.E.	09320650964
Partita Iva	Cod. Fisc. servizio di F.E. 09320650964
Indirizzo PEC	protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it

## 8. PENALITÀ

Durante il periodo di vigenza del contratto l'operatore economico dovrà rispettare tutte le obbligazioni fissate nei documenti di gara e tutte le obbligazioni contenute nell'offerta prodotta in sede di gara.

Qualora sussistano condizioni di inadempimento rispetto a quanto stabilito nella documentazione di procedura l'ASST si riserva la facoltà di applicazione di penali in caso di grave inadempienza o significativa difformità della fornitura erogata con quanto richiesto e di mancato rispetto dei livelli e delle caratteristiche della fornitura richieste, da applicarsi entro il limite massimo del 10% del valore complessivo del contratto.

In particolare per ogni difformità della prestazione secondo quanto richiesto nella documentazione della procedura e nel caso di mancata consegna della certificazione relativa all'aggiornamento software, attestante le informazioni sul contratto/aggiornamento software stesso (ad esempio nuove release, nuove versioni, aggiornamenti, supporto, patch, altro...), la ASST applicherà per ogni contestazione una penale pari a Euro 150,00 (cento/00). Qualora gli inadempimenti contrattuali determinino un importo massimo delle penali applicate superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'ASST si riserva la facoltà di promuovere l'avvio del procedimento di risoluzione del contratto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopradescritte



verranno contestati all'operatore economico, il quale sarà tenuto a comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 10 giorni solari dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano giudicate accettabili, ovvero non sia data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'operatore economico le penali sopraindicate. L'ASST Melegnano e della Martesana provvederà ad emettere fattura di importo corrispondente alla penale applicata. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'operatore economico dall'adempimento delle obbligazioni per il quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

## **9. RECESSO UNILATERALE**

### **9.1. Recesso unilaterale dal contratto di ente subentrante**

Nel caso in cui durante il periodo di vigenza del contratto la titolarità di ciascun rapporto contrattuale transitasse in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali "riforme" del Servizio Sanitario Regionale, sarà facoltà dell'Ente subentrante nella qualità di nuovo soggetto contraente attivare la presente clausola di recesso unilaterale del contratto ai sensi dell'art. 1671, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 109, D.Lgs. n. 50/2016, ovvero dare continuità allo stesso, con un preavviso minimo di 120 giorni rispetto alla data di cessazione del contratto.

### **9.2. Recesso unilaterale dal contratto dell'ente contraente**

Indipendentemente dalle motivazioni sottese all'assunzione della relativa determinazione, l'ASST si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. ed in conformità a quanto previsto dall'art. 109, D. Lgs. n. 50/2016, in qualunque momento durante il periodo di sua vigenza e fino al termine di naturale scadenza.

Detta facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dell'operatore economico contraente nel rispetto di quanto disciplinato al comma 3 del succitato articolo 109, D.Lgs. n. 50/2016, con preavviso minimo di 120 giorni rispetto alla data di cessazione del contratto.

### **9.3 Convenzioni Centralizzate**

Nel caso di attivazione di convenzioni centralizzate aventi ad oggetto l'esecuzione di servizi analoghi e/o comparabili rispetto a quelli disciplinati dal presente contratto l'ASST si riserva la facoltà di aderire alla/e stesse, esercitando il diritto di recesso dal contratto, ai sensi dell'art.

1671 c.c., senza alcun onere e/o indennizzo a carico dell'Azienda, mediante trasmissione via PEC di espressa comunicazione. Nell'ipotesi di esercizio della facoltà di recesso nella fattispecie sopra indicate il corrispettivo dovuto dall'ASST è calcolato nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2, art. 109, D. Lgs. 50/2016.

## **10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

### **10.1. Clausola risolutiva espressa**

A riscontro del verificarsi delle fattispecie di seguito indicate, l'ASST Melegnano e della Martesana potrà risolvere il contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 c.c.:

- a) qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate penalità per un importo superiore al 10% del valore complessivo del contratto anche di natura eterogenea tra loro;
- b) falsità in atti e/o documentazione prodotta;
- c) gravi e/o fraudolenti scorrettezze o dichiarazioni infedeli sotto il profilo operativo, amministrativo e contabile per quanto attiene il rapporto contrattuale;
- d) in caso di concordato preventivo, fallimento, liquidazione coatta, procedura concorsuale o cessazione dell'attività, salvo quanto previsto dall'art. 110 del d.lgs. 50/2016;
- e) per inadempimento degli obblighi da parte dell'operatore economico contraente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. fatta salva l'applicazione delle sanzioni dell'art. 6 della L. 136 del 13/8/2010;
- f) per violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento aziendali e nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. Regione Lombardia 30 gennaio 2014, n. X/1299.
- g) nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla legge in materia di assicurazioni sociali e previdenziali per il proprio personale nonché per gravi mancanze rispetto alle norme previste dalla legge ed attinenti al lavoro e alla tutela del lavoratore;
- h) qualora l'operatore economico richieda o percepisca compensi dagli ospiti o dai loro familiari in violazione alla normativa vigente;
- i) qualora l'operatore economico subappalti in tutto o in parte l'attività in difformità alla normativa vigente.

Al verificarsi delle sopraelencate ipotesi, l'ASST contesterà per iscritto all'operatore economico appaltatore la violazione rilevata, con termine di 10 giorni solari per le controdeduzioni. Ove le controdeduzioni risultino inadeguate a giustificare l'inadempimento, l'ASST comunica

per iscritto l'intervenuta risoluzione del contratto, prevedendo se del caso un termine per il subentro del nuovo gestore, termine fino al quale l'operatore uscente sarà obbligato a gestire il servizio.

## **10.2. Disposizioni generali in materia di risoluzione del contratto**

Fatte salve le ipotesi espressamente elencate al precedente art. e a quanto previsto all'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016, a riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, l'ASST, fatta salva la facoltà di avvio del procedimento per l'applicazione di penali di cui al precedente art. 9.1, provvederà ad emettere intimazione ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Qualora l'intimazione ad adempiere avesse esito negativo, a seguito di constatazione del persistere dell'inadempimento, totale o parziale, dell'obbligazione contrattuale, l'ASST potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto.

In tutte le ipotesi di risoluzione contrattuale, l'ASST avrà la facoltà di affidare il contratto al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle condizioni economiche e tecniche dallo stesso proposte in sede di gara, e se questo non accettasse a quelli classificati successivamente.

Nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento, indipendentemente dalle cause che la abbiano determinata, l'ASST potrà rivalersi del danno subito sia trattenendo gli importi ancora da corrispondere all'operatore inadempiente, sia escutendo la garanzia, nella misura corrispondente al danno subito.

## **11.CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO E SUBAPPALTO**

Si dà atto che, in sede di offerta, l'Appaltatore ha dichiarato di aver intenzione di subappaltare parte del contratto all'operatore economico Koinè Sistemi srl, nei limiti di quanto previsto all'art. 105 del D. Lvo n. 50/2016, pari al 30% dell'importo totale contrattuale, per un importo totale di € 56.970,00 Iva esclusa le seguenti attività:

- Conversione report
- Realizzazione di interfacce
- Configurazione moduli prodotto
- Test, bug fixing, collaudo
- Rilascio in produzione
- Supporto

- Formazione
- Project Management.

Si dà atto inoltre che, ai sensi dell'art.105, comma 3, c-bis) del Codice l'Appaltatore ha trasmesso copia del contratto continuativo stipulato con l'operatore economico Koinè Sistemi srl, sottoscritto in epoca anteriore alla pubblicazione della procedura in oggetto.

Ai sensi del medesimo art. 105 del Codice, l'Appaltatore non potrà cedere a terzi il contratto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm. ed ii.

La cessione del credito del contraente, di cui all'art. 1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.

## 12.CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO D'INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI

L'ASST e l'Operatore Economico sono tenuti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. L'Appaltatore, nei rapporti inerenti il presente contratto, s'impegna

- ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel "Codice di comportamento dei dipendenti". A tale scopo la Società si fa garante dell'operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e institorio;
- a rispettare tutte le disposizioni nonché ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. Regione Lombardia 17/06/2019, n. XI/1751.

Il "Codice di comportamento dei dipendenti" e il "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" sono pubblicati, rispettivamente, sul sito internet aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito della Regione Lombardia.

L'operatore economico è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice di comportamento dei dipendenti e del Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire. Qualora il Codice di comportamento dei dipendenti e il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali disciplinassero in modo difforme medesime fattispecie e/o processi o fasi di processo troveranno applicazione le norme contenute nel



Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali.

### **13. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RELATIVE CLAUSOLE RISOLUTIVE**

La società è obbligata ad adempiere a tutte le obbligazioni contenute nella L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

In particolare in conformità al previsto dall'art. 3, L. 13/10/2010, n. 136, la Società s'impegna ad utilizzare il conto corrente bancario n. 000060100263 (IBAN IT 45 Y 03494 01600 000060100263) presso Istituto Bancario JPMorgan Chase Bank N.A., dedicato, anche non in via esclusiva, alle transazioni inerenti l'esecuzione del presente contratto.

Le persone delegate ad operare su detto conto sono di seguito identificate:

- PAOLA BOLZONI Codice Fiscale BLZPLA66E45H501Q
- VIPUL VRAJLAL KAKAD Codice Fiscale KKDVLV64R24Z353R

Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata all'ASST entro 7 gg. dall'intervenuta variazione e/o dall'accensione di nuovo conto corrente dedicato.

L'inadempimento degli obblighi da parte della società in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, fatta salva l'applicazione delle sanzioni dell'art. 6 della L. 136 del 13/08/2010, comporta l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane.

### **14. CONTROVERSIE**

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile. Tutte le controversie che dovessero insorgere nella fase di esecuzione del presente contratto saranno devolute al giudice competente per giurisdizione. Le parti concordano di eleggere quale foro esclusivo e non concorrente il Foro di Lodi, rinunciando espressamente agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c.

### **15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E REG EU 2016/679**

Tutti i dati personali comunicati all'ASST, saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione di dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
ECOSAFETY SRL	11316101002	Via di Tor Vergata n. 440b	00133	Roma	Salvatore Bella

L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

#### **16. SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE**

Sono a carico della ditta fornitrice i bolli delle quietanze, l'imposta di bollo relativa al presente contratto, nonché le eventuali spese di registrazione da effettuarsi.

Per quanto non disposto dal presente atto valgono le disposizioni contenute negli atti di gara della ASST Melegnano e della Martesana nonché le norme in materia contrattuale del Codice Civile.

Ai sensi e per gli effetti del decreto-Legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge 9/14, il presente contratto è sottoscritto con firma digitale.

#### **ASST Melegnano e della Martesana**

Il Direttore Generale  
(Dott. Francesco Laurelli)

#### **Società InterSystems Italia S.r.l.**

Il Legale Rappresentante  
(John Richard Macheras)

*Il presente contratto è firmato digitalmente da ciascuno dei Rappresentanti dei due soggetti contraenti. Il luogo di sottoscrizione corrisponde alla sede legale di ASST Melegnano e della Martesana e la data di sottoscrizione del contratto è quella di apposizione di firma da parte del Rappresentante dell'ASST Melegnano e della Martesana.*